SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

(64^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

DISEGNI DI LEGGE « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) (D'iniziativa del senatore Vallauri); « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Seguito della discussione e rin-Boccassi CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 790 Valsecchi, relatore « Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10. n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 » (2176) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione): CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 787 787

INDICE

FIORE	. 787
VARALDO, relatore	, 7 87
« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1540, e 11 dicembre 1962, numero 1790 » (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):	
Presidente	788
FIORE	788
Valsecchi, relatore	788

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

64a SEDUTA (21 giugno 1967)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 » (2176) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, relatore. Il disegno di legge modifica l'articolo 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la quale provvede al riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, disponendo, in particolare, l'integrazione, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, delle pensioni obbligatorie, effettuata garantendo loro, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e delle somme dovute in base ai contratti collettivi di lavoro di categoria e ai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. All'articolo 10 la legge stabiliva i sistemi di finanziamento del fondo, nel modo seguente: «1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13; 2) per le prestazioni di capitale di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2):

a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennità di an-

zianità e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, l'integrazione dell'indennità di anzianità nei casi di invalidità e morte;

b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute ».

Inoltre, all'articolo 12, la legge stessa contemplava la possibilità di modificare i contributi in questione entro il 31 dicembre 1963, mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

Ora, in fase di applicazione delle norme di cui sopra, ci si è accorti che le previsioni non erano esatte. Infatti il fondo riguardante la capitalizzazione ha presentato nel 1965 un disavanzo di 1.988 milioni, essendosi la relativa disponibilità patrimoniale ridotta, nello stesso anno, da 3.763 milioni a 1.775 milioni; il che potrebbe portare ad una situazione passiva. È quindi sorta la necessità di modificare il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 377: ed a ciò, essendo scaduto il termine stabilito dal citato articolo 12, si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge, portando il contributo stesso al 7,70 per cento della retribuzione contributiva prevista dallo stesso articolo 10. Inoltre, con l'articolo 2 del provvedimento, si modifica l'articolo 12 della legge suddetta, nel senso che le aliquote contributive di cui all'articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), potranno essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 4 della legge stessa.

Questo è il contenuto del disegno di legge al nostro esame, che tra l'altro — stabilendo al 1º gennaio 1966 la decorrenza della norma di cui all'articolo 1 — avrebbe effetto retroattivo. A tale proposito, poichè l'onere relativo verrebbe a gravare sui datori di la-

64a Seduta (21 giugno 1967)

voro, debbo ritenere che si sia raggiunto un accordo preventivo tra questi ed il Governo; per cui non mi resta che raccomandare il provvedimento all'approvazione dei colleghi.

FIORE. L'aumento dei contributi dal 2,70 al 7,70 per cento è destinato all'integrazione della cosiddetta indennità di anzianità; e si segue il sistema della capitalizzazione, in quanto, per la categoria contemplata dal disegno di legge, oltre all'indennità di anzianità si ha un *surplus*, un aumento di dieci mensilità. Se l'interessato ha la moglie ed un figlio, ad esempio, avrà diritto ad altre due mensilità; ed una mensilità ancora per ogni figlio si aggiungerà alle normali indennità di anzianità. Tutto questo mediante ricorso al Fondo speciale per il quale oggi si vuole aumentare l'aliquota.

Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo un chiarimento. La categoria in questione avrebbe avuto diritto, dal 1º gennaio 1966, alla scala mobile; senonchè si è detto che sarebbe stato impossibile corrisponderla per mancanza di fondi. Ora, grazie al previsto aumento dei contributi, tale impossibilità non dovrebbe più sussistere, e si potrebbe quindi provvedere a far scattare il congegno.

Bisogna quindi considerare questa situazione. Ormai è trascorso circa un anno ed è logico che i pensionati si attendano una risposta positiva da parte del Governo.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È la prima volta che sento parlare di tale problema, che per la verità non è mai stato sollevato nel corso della preparazione e della discussione del disegno di legge. Devo presumere che sia stato previsto tutto; ma di scala mobile, ripeto, non si è parlato nè alla Camera nè altrove.

PRESIDENTE. Vorrei da parte mia aggiungere che l'articolo 2, dando la facoltà al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, di variare le aliquote contributive previste dall'articolo 10, primo comma, numeri 1) e 2), intende evidentemente far fronte ad ogni eventualità.

D I P R I S C O . Il provvedimento, di carattere parziale, mira a sanare una situazione verificatasi, come ricordava il relatore, nel Fondo speciale; e credo che si sia arrivati a questo attraverso accordi sindacali, perchè di solito si segue tale procedimento. Però, data la presenza dell'onorevole Sottosegretario, vorrei dire che ci rendiamo conto dell'opportunità della norma di cui allo articolo 2. Si tratta di una previsione necessaria per tutti i Fondi speciali, senza la quale bisognerebbe ricorrere a provvedimenti a ripetizione.

Ci troviamo però di fronte ad una grossa questione, che evidentemente non possiamo risolvere oggi: quella dell'esistenza dei Fondi speciali stessi e della possibilità che con essi si creino ulteriori disarmonie rispetto agli indirizzi che abbiamo sostenuto in questa sede in occasione del dibattito sulla programmazione. Mi sembra anzi che, a tale proposito, fosse emersa una determinata esigenza. È vero, ci troviamo ancora di fronte ad un provvedimento parziale; ma esso evidentemente doveva attirare l'attenzione del legislatore e del Governo, in modo da dare un certo avvio al riordinamento di tutto il sistema. Esistono infatti delle categorie dotate di Fondi speciali, che rappresentano delle vere e proprie oasi corporative di benefici rispetto alla situazione generale della previdenza sociale.

Ho voluto ricordare tutto questo perchè il provvedimento non può essere approvato senza che si tenga conto dei problemi di fondo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore desidera aggiungere qualcosa?

VARALDO, relatore. Non ho altro da dire se non ripetere la raccomandazione ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si associa alle parole del relatore.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

64^a SEDUTA (21 giugno 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4 ».

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1540, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1540, e 11 dicembre 1962, numero 1790 », già approvato dalla Camera dei deputati.

VALSECCHI, relatore. Vorrei far presente che mi è giunto solo qualche giorno fa l'incarico di riferire sul provvedimento. Ora, poichè vorrei esaminare la materia con la dovuta diligenza, rivedendo le leggi cui il provvedimento si richiama, chiederei ai colleghi di acconsentire ad un breve rinvio della discussione.

Tra l'altro, le Commissioni 2ª e 7ª non hanno ancora fatto pervenire i loro pareri, per la cui trasmissione non è ancora scaduto il termine previsto dal Regolamento del Senato. Anche per tale motivo sarebbe quindi opportuno rinviare la discussione.

F I O R E . Altre volte abbiamo approvato dei disegni di legge senza che ci fossero pervenuti i relativi pareri:

VALSECCHI, relatore. Al contrario, la settimana scorsa abbiamo rinviato la discussione di tre o quattro provvedimenti appunto per il fatto che non erano ancora giunti i pareri.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, aderendo alla richiesta del relatore, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

64a SEDUTA (21 giugno 1967)

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557), d'iniziativa del senatore Vallauri; « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643), d'iniziativa del senatore Angelilli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca », d'iniziativa del senatore Vallauri e: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne », d'iniziativa del senatore Angelilli.

BOCCASSI. I due disegni di legge in esame, ed in particolare quello d'iniziativa del senatore Angelilli, si richiamano alla circolare a suo tempo emanata dal Ministro del lavoro Fanfani, tendente ad evitare gli abusi che si perpetravano nel settore delle cooperative di cui ci occupiamo: cooperative, cioè, non di produzione ma di servizi. In effetti tali cooperative raccoglievano, oltre ai pescatori, anche calzolai, barbieri e così via; ed in pratica oggi il loro compito si riduce a quello di ritirare presso l'INPS l'importo degli assegni familiari, che decurtano delle quote che debbono pagare per gli iscritti, distribuendo quindi tra questi ciò che rimane (naturalmente, detratte ancora le spese generali).

Quanti sono i pescatori iscritti alle cooperative? Il relatore non è stato molto preciso in merito, ma dai dati in possesso del Ministero del lavoro risulterebbe che il loro numero va da 23.000 a 25.000. Di contro, i pescatori della piccola pesca dovrebbero essere, secondo il Ministero della marina mercantile, in numero non superiore a 100.000 e, secondo il Ministero del lavoro, non più di 60.000. Ora, la legge n. 250 del 1958 prevede

per i pescatori associati le prestazioni dell'INAIL, dell'INAM e dell'INPS, meno l'indennità giornaliera di malattia e gli assegni familiari; da tale situazione sono stati appunto ispirati i disegni di legge al nostro esame, che mirano ad estendere ai suddetti pescatori, in particolare, gli assegni familiari.

Qui sorge però la questione dei pescatori autonomi, per i quali si dovrebbe anche risolvere il problema degli assegni familiari. La misura di tali assegni dovrebbe essere cioe identica per gli autonomi e per gli associati, pur cambiando il quantum della contribuzione; e, per potere stabilire tale misura, ci si dovrebbe riferire ad un massimale, non corrispondente alla realtà della paga giornaliera ma fissato in 500 lire al giorno. In tal modo si potrebbe risolvere in gran parte anche la situazione dei pescatori autonomi.

I provvedimenti oggi in discussione, invece, si occupano sostanzialmente degli associati, per i quali prevedono, oltre ad un aumento del numero dei giorni di corresponsione degli assegni familiari, che salirebbero a 26, il pagamento dei contributi riferito al suddetto massimale di 500 lire giornaliere; di modo che tale pagamento avrebbe luogo per tredici giorni, contro un'erogazione di assegni familiari di 26 giorni. Tutto ciò mentre gli autonomi verrebbero a pagare per i contributi un 31 per cento in più, e cioè lire 3.800; rimanendo inoltre privi dell'indennità giornaliera di malattia, concessa peraltro ai non autonomi. Ora è chiaro che, se si volesse veramente fare qualcosa di diverso, bisognerebbe creare per gli autonomi un congegno a parte.

Concludendo, quindi, debbo dire che i provvedimenti al nostro esame sono dei provvedimenti sui generis e presentano molte lacune. Essi, comunque, costituiscono un passo avanti nella risoluzione dei problemi di carattere previdenziale, che ancor oggi sono così complessi nel nostro Paese; per cui opporsi alla loro approvazione significherebbe danneggiare le categorie interessate, che con tanta ansia li attendono.

V A L S E C C H I , relatore. Desidero rispondere al collega Boccassi che il nu-

64^a SEDUTA (21 giugno 1967)

mero delle cooperative dei pescatori della piccola pesca era indicato nella mia relazione.

A parte ciò, debbo dire che non è solo questione di estendere a tutti i pescatori gli assegni familiari; il problema ha proporzioni molto più vaste. Ad esempio, attualmente i controlli esercitati sui pescatori riuniti in cooperative, per quanto concerne gli assegni familiari, sono talmente complicati che spesso si finisce col non corrispondere gli assegni stessi; tanto che, a questo proposito, si ebbe anche un intervento del Ministero del lavoro, grazie al quale un'erogazione sospesa venne poi ripresa.

Ad ogni modo, circa il problema degli autonomi, vorrei ricordare che è stato presentato dai senatori Bonaldi ed altri il disegno di legge n. 2165, in favore appunto dei pescatori autonomi; ragione per cui mi sembra superfluo inserire una norma che li riguardi tra quelle di cui ci stiamo occupando.

Vorrei piuttosto che l'onorevole rappresentante del Governo ci informasse su quelle modifiche che erano state preannunciate da parte del suo collega.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il mio com-

pito, oggi, doveva essere quello di seguire la discussione generale e prendere nota di eventuali emendamenti. Il Governo aveva infatti espresso in un primo tempo un parere assolutamente negativo; ma successivamente il collega Martoni aveva invece prospettato la opportunità di approfondire l'argomento. Oggi, quindi, non essendo in possesso di alcun emendamento governativo, ma non volendo peraltro fare affermazioni inesatte, preferirei che si soprassedesse alla discussione, onde ottenere informazioni più precise sulla questione.

PRESIDENTE. Allora, in attesa che il Governo possa esprimere una valutazione definitiva sulla materia, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei due disegni di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari